

Lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale

Capitolato Speciale di Appalto

Capitolo I – Norme generali relative ai lavori

Articolo 1 **Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di realizzazione di nuova segnaletica orizzontale o di rifacimento dell'esistente, così come previsto dalle norme di legge che disciplinano la circolazione stradale, sulle strade del Comune di Cuneo.

Articolo 2 **Forme e dimensioni delle opere**

La segnaletica in oggetto dovrà essere realizzata con le forme e le dimensioni dettagliatamente individuate negli allegati al vigente Codice della Strada.

Articolo 3 **Ammontare dell'appalto**

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad **€. 129.090,00** (diconsi Euro centoventinovemilannovanta/00) oltre all'I.V.A. 22%. L'importo degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, non ribassabile e già incluso nell'importo sopra indicato, ammonta ad **€. 1'500,00**(diconsi Euro millecinquecento/00).

Di seguito la tabella riassuntiva:

Codice Unico di Progetto: CUP B26G17000080004			
1	Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€.	<i>127.590,00</i>
2	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<i>1500,00</i>
	Totale importo d'appalto (1+2)	€.	<i>129.090,00</i>

L'importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui sopra, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 1.

Non è soggetto al ribasso l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza che resta fisso nella misura determinata nella tabella di cui sopra, rigo 2.

Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione dell'offerta di tutti gli oneri (esplicitati o meno) posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi totalmente compensato con l'importo, da ridurre del ribasso d'asta.

Lavorazioni di cui si compone l'intervento

Lavorazione	Categoria	Importo	% sull'importo complessivo appalto
Prevalente			
Segnaletica stradale orizzontale	OS 10	€ 127.590,00	100,00%

Articolo 4	Termine utile per l'esecuzione dei lavori
-------------------	--

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori e le provviste compresi nell'appalto è fissato in 120 (centoventi) giorni naturali, non derogabili, decorrenti dalla data del verbale di cantierabilità, salvo sospensione motivata disposta dal Direttore dei Lavori.

La Ditta aggiudicataria dovrà, nel caso di richiesta della Direzione Lavori, iniziare i lavori entro 7 (sette) giorni dalla data del verbale di cantierabilità.

La Ditta dovrà pertanto, sulla base dei tabulati riepilogativi degli interventi disponibili presso il Comando di Polizia Municipale, organizzare il lavoro agendo contemporaneamente con più squadre e impegnarsi a dare inizio ai lavori di posa di segnaletica orizzontale entro giorni 5 dalla data degli ordini di servizio da parte della Direzione Lavori, salvo casi di inderogabile urgenza in cui dovrà attivarsi per i lavori entro il più breve termine, che verrà concordato tra la Direzione Lavori e il responsabile della Ditta.

La Ditta appaltatrice si impegna inoltre a fornire l'opera di stesa della segnaletica orizzontale in modo continuo.

Qualora vi siano ragioni di urgenza, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di opere pubbliche, la Ditta aggiudicataria si rende disponibile a iniziare i lavori anche prima della sottoscrizione del contratto.

L'impresa si impegna a garantire l'attivazione di almeno una squadra di intervento per casi urgenti entro un arco temporale non superiore a cinque ore.

L'impresa inoltre dovrà curare la manutenzione (per tutta la durata dell'appalto) di quella segnaletica indicata di volta in volta dal Comando di Polizia Municipale che potrà ordinare, a sua discrezione, una successiva stesa o ripasso della vernice di quei settori di segnaletica che riterrà opportuno.

La Direzione dei Lavori si riserva la possibilità di modificare la programmazione lavori sulla base di proprie esigenze.

In caso di violazione ingiustificata nella mancata applicazione dell'Ordine di Servizio, relativo ad ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella ripresa dei lavori, la Ditta si vedrà applicare una penale pecuniaria fissa di € 200,00 per ogni giorno di ritardo, oltre il termine fissato dall'ordine stesso.

Le penalità di cui sopra saranno applicate direttamente in sede contabile con detrazioni sull'importo dello stato d'avanzamento lavori.

È inoltre riservata al Comune la facoltà di procedere, nel caso di inadempienza a quanto prima esposto, all'esecuzione d'ufficio delle opere non eseguite in tempo utile a spese dell'appaltatore.

Per eventuali sospensioni o proroghe dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nel Capitolato generale d'Appalto del Ministero dei LL.PP.

L'ultimazione dei lavori deve risultare da apposito verbale che il D.L. rilascerà all'Appaltatore dopo le opportune verifiche.

Articolo 5	Descrizione delle opere
-------------------	--------------------------------

I lavori oggetto dell'appalto consistono nella manutenzione della segnaletica orizzontale, tracciata in conformità alle disposizioni del Codice della Strada (D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni) e del Regolamento di esecuzione e di attuazione (DPR 16/12/1992, n. 495) e del Regolamento recante modifiche al citato DPR (DPR 16/09/1996, n. 610), in conformità alla segnaletica verticale, ove esistente, e secondo le istruzioni ed il controllo del Comando della Polizia Locale.

È compresa negli oneri dell'impresa aggiudicataria (e rientra nei compensi stabiliti dai prezzi unitari) oltre al tracciamento come specificato al precedente comma, la manutenzione della segnaletica eseguita.

Il rifacimento della segnaletica reso necessario dalla manomissione o rifacimento delle pavimentazioni e dell'esecuzione di nuove sistemazioni viabili non rientra tra gli interventi manutentori, ma sarà contabilizzato come lavoro supplementare alle stesse condizioni dell'offerta. La Direzione Lavori ha la facoltà di far eseguire per tutta la durata dell'appalto, con carattere di priorità ed urgenza, specifica segnaletica.

Il tempo di esecuzione di tali interventi urgenti sarà fissato di volta in volta dalla Direzione Lavori, secondo l'entità dei lavori stessi.

Restano esclusi dall'appalto i lavori che l'Amministrazione si riserva di affidare in tutto od in parte ad altra Ditta, o di eseguire direttamente, senza che l'appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

La Civica Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di fare eseguire con altri materiali e da altre ditte esperimenti e lavori che richiedano una tecnica specializzata.

Articolo 6	Sistema di aggiudicazione. Qualificazione dell'Impresa Appaltatrice
-------------------	--

La scelta dell'aggiudicatario avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, previa consultazione di 5 (cinque) operatori economici (identificati tramite elenchi di operatori economici), effettuata con le modalità di cui all'articolo 216 comma 9 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 95 comma 4 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, e accertando in modo automatico la presenza di offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.

Articolo 7	Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai
-------------------	---

Trovano applicazione, ai sensi dell'art.18 comma 7 della legge n°55 del 19.03.1990, nonché delle circolari del Ministero dei LL.PP. n°1643 del 22.06.1967, n°1255/UL del 26.07.1985 e n°880/UL del 13.05.1986, le disposizioni riportate nei commi seguenti.

Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini (ovvero dei contratti relativi alla corrispondente categoria attinente l'opera appaltata) e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

In alternativa, l'impresa artigiana potrà soddisfare gli oneri ora detti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

Ove non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, queste si obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell'industria edile, le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili del C.C.N.L. dei lavoratori delle imprese artigiane

Le imprese si obbligano ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili ed agli Enti Scuola contemplati dagli accordi collettivi per industria edile. Tali obblighi potranno, in via alternativa, essere soddisfatti dalle imprese artigiane mediante contribuzioni ed accantonamenti a favore di Cassa Edile ed Enti Scuola Artigiani, se ed in quanto costituiti ed operanti a norma della contrattazione collettiva di categoria.

All'applicazione ed al rispetto dei contratti ed accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o che recedano da esse, ed indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

L'impresa inoltre si impegna ed obbliga ad assolvere agli specifici obblighi inerenti la Cassa Edile e gli enti scuola, nonché all'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia, dando adeguata informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell'opera presenta nelle diverse fasi.

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

L'impresa è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione appaltante.

L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmetteranno prima dell'inizio dei lavori all'Amministrazione committente la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. L'Appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmetteranno all'Amministrazione appaltante ed alla Direzione Lavori, con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Il Direttore dei Lavori procederà comunque alla verifica ed al controllo sull'osservanza delle norme in materia di collocamento e di istituti previdenziali e delle disposizioni dei contratti di categoria circa la manodopera impiegata; in particolare la verifica almeno quadrimestrale delle certificazioni rilasciate da INPS, INAIL, CASSA EDILE anche attraverso controlli incrociati.

Sulla base di tali verifiche, il Direttore dei Lavori autorizzerà il saldo per gli stati di avanzamento.

Il Direttore dei Lavori verificherà la regolarità delle certificazioni liberatorie finali rilasciate da INPS, INAIL e CASSA EDILE e, soltanto dopo tale controllo, autorizzerà il saldo definitivo sulle somme trattenute quale riserva.

L'Amministrazione provvederà a liquidare gli stati di avanzamento lavori ed il saldo di ultimazione lavori solo dopo l'accertamento di avvenuto pagamento dovuti per i contributi sociali, previdenziali e contrattuali.

Le inadempienze rilevate a carico dell'appaltatore e subappaltatore saranno segnalate dal Direttore dei Lavori all'Amministrazione ed agli altri organismi istituzionali preposti all'applicazione delle normative di tutela dei lavoratori.

In caso di inosservanza, da parte dei soggetti cui sono affidati i lavori, delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e negli accordi integrativi locali, nonché delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, l'Amministrazione, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero

alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Analoga procedura verrà attivata nei confronti dell'Impresa Appaltatrice quando venga accertata una inadempienza da parte della ditta subappaltatrice.

La detrazione sarà applicata fino a che permarrà la situazione di inottemperanza suddetta e potrà essere utilizzata dall'Amministrazione per assolvere agli obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione all'Amministrazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni. L'Appaltatore rispetterà ed accetterà comunque l'applicazione degli artt. 17 e 19 del Capitolato Generale dello Stato.

Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare: i regolamenti in vigore in cantiere; le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; le disposizioni impartite dal piano operativo della sicurezza e di coordinamento.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi e agli impianti.

Articolo 8	Esecuzione di ufficio dei lavori — Rescissione del contratto
-------------------	---

L'appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'appaltatore, nei casi previsti dalla normativa in materia di opere pubbliche.

Articolo 9	Variazioni delle opere progettate
-------------------	--

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale approvato con D.M. n. 145 del 19 aprile 2000 e nel presente Capitolato Speciale.

Articolo 10	Imposta sul valore aggiunto
--------------------	------------------------------------

I prezzi e gli importi prescritti sono, fatta eccezione per gli oneri della sicurezza, sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Anche l'offerta dell'impresa non dovrà tenere conto dell'I.V.A., in quanto l'ammontare di detta imposta da conteggiarsi con voce separata, sarà versata all'impresa dall'Ente come previsto dalle vigenti norme di legge.

Articolo 11	Garanzie e coperture assicurative
--------------------	--

Ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche l'Impresa Appaltatrice è obbligata a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Di conseguenza è onere dell'Impresa Appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative:

- a) all'assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, contro i rischi dell'incendio, dello scoppio e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere con massimale pari ad € 516.500,00;
- b) all'assicurazione RCT con un massimale pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00 e copra i danni verso persone, cose o animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo".

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette.

Articolo 12	Consegna dei lavori — Programma operativo dei lavori inizio e termine per l'esecuzione — Consegne parziali — Sospensioni
--------------------	---

La consegna dei lavori all'Impresa Appaltatrice verrà effettuata in data definita tra la direzione lavori e la ditta stessa mediante firma del verbale di cantierabilità. Da tale data decorreranno i termini per l'esecuzione e i lavori così come definiti al precedente articolo 3.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio. All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna. L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto. Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

L'appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 15 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori.

Se il ritardo dovesse essere superiore giorni 30 a partire dalla data di consegna, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'impresa presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere che dovrà essere redatto

tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione appaltante comunicherà all'Impresa l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Impresa entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorso 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna parziale.

In caso di consegne parziali, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall'Impresa e approvato dal Direttore dei lavori, non si dà luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.

Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l'Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.

Nel caso in cui l'Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere, nel termine di 5 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55, 164/56 e 303/56 ed ai D. Leg. vi 494/96, 528/99 e 81/2008, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avvenga nei termini stabiliti, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 129, commi 8 e 9, del regolamento, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell'articolo 112 del regolamento, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a €127.590,00.

Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Oltre alle somme espressamente previste nei commi ai punti precedenti, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'appaltatore.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti, debitamente quantificata, deve essere inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 deve essere formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo 165 del regolamento.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti. Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente

necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

Articolo 13	Norme relative alla sicurezza
--------------------	--------------------------------------

L'appaltatore si obbliga a redigere il piano per la sicurezza fisica dei lavoratori nel rispetto di quanto stabilito dal presente capitolato e dalle norme generali riguardanti la sicurezza fisica dei lavoratori.

Secondo quanto prescritto dalla normativa in materia di opere pubbliche entro 30 gg. dall'aggiudicazione dell'appalto e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore deve redigere e consegnare all'amministrazione il proprio piano operativo di sicurezza, attinente alle proprie scelte e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori secondo le disposizioni del D.Lgs n° 81/2008. Tale piano deve essere presentato da tutte le imprese che partecipano all'esecuzione dell'opera per qualsiasi titolo (subappalto, noli a caldo). Il coordinamento del piano spetta all'impresa affidataria dei lavori, anche quando essa faccia parte del raggruppamento di imprese appositamente creato. È altresì a carico dell'impresa mandataria o capogruppo quando l'affidatario è un consorzio o associazione di imprese.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il direttore di cantiere vigila sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Prima dell'inizio dei lavori la D.L. verificherà il piano; l'appaltatore si impegna, altresì, ad adeguare il piano alle prescrizioni imposte dalla D.L., qualora questa rilevi e contesti, in ogni momento dell'esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l'ente appaltante.

Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve comunque osservare tutte le misure di tutela previste dal D.Lgs. n° 81/2008, ed in particolare curare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni di ordine e di soddisfacente salubrità;
- la scelta dell'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso, definendo vie e zone di spostamento o di circolazione;
- le condizioni delle movimentazione dei materiali;
- la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio ed il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la delimitazione e l'allestimento della zona di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e sostanze pericolose;
- l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro e/o di fasi di lavoro;
- la cooperazione tra datari di lavoro e lavoratori autonomi;
- le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

Ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008, rimane comunque l'obbligo, per ciascun Datore di lavoro della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori relativamente al cantiere oggetto dell'appalto.

I lavori verranno eseguiti in aree esterne agli edifici comunali e in spazi ove non opera contemporaneamente personale dipendente del Comune di Cuneo, pertanto si esclude la presenza di rischi interferenziali, così come previsto dall'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008.

Articolo 14	Responsabilità d'impresa
--------------------	---------------------------------

Sarà obbligo dell'Impresa nell'esecuzione dei lavori, adottare tutte le cautele ed i provvedimenti necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi, dei terzi e per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni o danni, ricadrà pertanto sull'Impresa, restandone completamente sollevata civilmente e penalmente l'Amministrazione Comunale, il Direttore dei Lavori, nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza degli stessi.

Articolo 15	Danni in genere e danni per causa di forza maggiore
--------------------	--

Sono a carico dell'appaltatore le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dell'opera. Dei danni cagionati a terze persone nell'esecuzione dell'opera, risponde direttamente ed esclusivamente l'appaltatore.

I danni per causa di forza maggiore vengono accertati con la procedura stabilita dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche.

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore o dei suoi dipendenti.

Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati dalla negligenza dell'appaltatore e da invasione o infiltrazione di acque di qualsiasi specie e provenienza, quali smottamenti nei tagli degli scavi, interramenti di cunette, ecc..., nonché ammaloramenti della soprastruttura stradale/pavimentazione speciale causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli.

Non vengono comunque accreditati all'appaltatore compensi per danni, di qualunque entità o ragione, alle opere cosiddette provvisorie, quali ponti di servizio, ecc..., agli attrezzi e mezzi d'opera, alle provviste nonché ai materiali non ancora posti in opera.

I danni per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell'avvenimento.

L'appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

Il compenso per quanto riguarda i danni per causa di forza maggiore alle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

Articolo 16	Conto finale e certificato di collaudo
--------------------	---

Il conto finale sarà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato redatto dal Direttore dei Lavori.

Il collaudo è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione nei casi previsti dall'art. 28 comma 3 della Legge 415/98 e dalla normativa vigente.

Articolo 17**Manutenzione delle opere eseguite presa in consegna dell'opera**

Dalla data di ultimazione, e fino alla data del certificato di collaudo provvisorio, l'appaltatore deve mantenere in perfetto stato di conservazione i lavori eseguiti ed effettuare a proprie spese, a perfetta regola d'arte, le riparazioni che risultassero necessarie per deterioramenti, rotture ed altro.

Il collaudo provvisorio dell'opera non esime l'appaltatore dalle responsabilità sancite dall'art. 1669 del Codice Civile, rimanendo in ogni caso ad esclusivo carico dell'appaltatore stesso l'onere di rifondere tutti i danni dipendenti dal modo col quale sono stati eseguiti i lavori, in qualunque tempo tali danni dovessero manifestarsi.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Articolo 18**Norme generali per la valutazione e misurazione dei lavori**

Per i lavori a misura si applicheranno le seguenti norme generali:

- a) la descrizione di tutte le categorie di lavoro ed i relativi prezzi unitari, in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura sotto deduzione del ribasso d'asta, sono riportati per ogni categoria di lavoro nell'elenco prezzi allegato al Capitolato Speciale, costituendone parte integrante
- b) i lavori saranno liquidati in base alle misure reali prese in contraddittorio mano a mano si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione Lavori e dall'Impresa
- c) l'Appaltatore ha l'obbligo di prendere egli stesso l'iniziativa per invitare la Direzione dei Lavori a provvedere alle necessarie misurazioni, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavori non si potessero più accertare
- d) qualora per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, talune quantità di lavoro non potessero venire esattamente accertate, l'Appaltatore dovrà accettare le valutazioni che verranno fatte dalla Direzione dei Lavori, in base ad elementi noti, ed in caso di bisogno dovrà sottostare a tutte le spese che si rendessero necessarie per eseguire i ritardati accertamenti
- e) resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

I prezzi unitari di cui ai lavori a misura comprendono:

- a) relativamente alla mercede degli operai: ogni spesa per fornire gli operai stessi degli attrezzi ed utensili del mestiere e la loro manutenzione e nel caso di lavoro notturno o di lavori da eseguirsi in locali oscuri, anche la spesa per l'illuminazione dei cantieri di lavoro; nonché la quota per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie, quali i Dispositivi di Protezione Individuale come definiti dal Decreto Legislativo n° 242/96 e 81/2008, le spese generali e l'utile dell'impresa
- b) relativamente ai noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera efficienti e pronti all'uso; sono comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, i pezzi di ricambio, i periodi di inoperosità, le spese generali e l'utile dell'impresa; nei prezzi per i trasporti, per il funzionamento dei mezzi d'opera, si intendono altresì compresi il personale necessario con tutti gli oneri del precedente capo dell'elenco prezzi, il carburante, gli oli, i grassi e quanto altro occorra per dare funzionanti i mezzi noleggiati
- c) relativamente ai materiali a piè d'opera: ogni spesa per la fornitura dei materiali, il loro trasporto in sito, carico e scarico, tasse di ogni genere, nessuna esclusa, sprechi, spese generali e utile dell'impresa e quant' altro occorra per dare i materiali stessi pronti a piè d'opera sul luogo di impiego.

Articolo 19	Osservanza delle leggi e dei regolamenti
--------------------	---

E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il lavoro assunto.

Articolo 20	Garanzia definitiva
--------------------	----------------------------

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all'articolo 56; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste,

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al

concorrente che segue nella graduatoria

Articolo 21	Riduzione delle garanzie
--------------------	---------------------------------

Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, come richiamato dall'articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui all'articolo 34 e l'importo della garanzia definitiva di cui all'articolo 35 sono ridotti:

- a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);
- b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- c) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera a) che è cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.

Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:

- a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;
- b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica II.

Articolo 22	Subappalto
--------------------	-------------------

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 105 del Codice; lo stesso non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto.

In caso di subappalto, l'affidatario dovrà depositare il relativo contratto presso la stazione appaltante nei modi e con le tempistiche indicate al comma 7 del sopra citato articolo.

Ai sensi del comma 13 del richiamato articolo, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Articolo 23	Disciplina antimafia
--------------------	-----------------------------

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della

Capitolo II – Prescrizioni tecniche – Norme di accettazione dei materiali – Modalità esecuzione lavori

Parte I – Segnaletica stradale orizzontale a vernice

Articolo 24 | Caratteristiche delle prescrizioni tecniche

Le opere, spese e prescrizioni che s'intendono comprese nel prezzo d'appalto, sono tutte quelle occorrenti per dare le opere completamente finite, in conformità alle disposizioni del Comando Polizia Locale e ed alle condizioni precisate dal presente Capitolato Speciale.

Negli articoli seguenti sono specificate le modalità tecniche secondo le quali l'Assuntore è impegnato ad eseguire e condurre i lavori, in quanto esse non siano già precisate e richiamate negli articoli precedenti.

Riguardo a dette modalità ed alle condizioni di accettazione dei materiali e delle opere finite, si fa richiamo alle norme ufficiali in vigore.

Articolo 25 | Tipo di vernice

Queste norme sono riferite ad una vernice mescolata già pronta per l'uso, di consistenza adatta per lo spruzzo, che sia idonea all'uso come guida rifrangente di traffico su pavimentazione bituminosa. La pittura deve essere del tipo "premiscelato", ossia del tipo in cui le sfere di vetro sono mescolate alla pittura durante il processo di fabbricazione, cosicché dopo l'essiccamento (e successiva esposizione delle sfere dovute all'usura dello strato superficiale di pittura) la striscia è adatta alla retrodirezione della luce dei fari dei veicoli.

La vernice deve essere costituita da pigmento di biossidi di titanio per la vernice bianca e giallo cromo per la gialla. Il liquido portante deve essere del tipo oleo-resinoso, con parte resinosa sintetica. I solventi e gli essiccanti devono essere derivati da prodotti rettificati dalla distillazione del petrolio.

Articolo 26 | Proprietà della vernice

- 1) **Condizioni di stabilità:** La vernice deve essere omogenea, ben macinata di consistenza liscia e uniforme, non dovrà fare crosta, né depositarsi malamente, né dovrà fare grumi, diventare gelatinosa od ispessirsi, non dovrà coagularsi o gelatinarsi nel recipiente. La vernice dovrà poter essere miscelata senza difficoltà mediante l'uso di una spatola e dimostrare le caratteristiche desiderate in qualsiasi momento entro sei mesi dalla data della consegna. Anche durante i periodi estivi, la pittura non dovrà presentare inquinamento dei materiali bituminosi quando la stessa è applicata su pavimentazioni bituminose.
- 2) **Caratteristiche delle sfere di vetro:** Le sfere di vetro dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosità e di bolle d'aria, almeno il 90% delle sfere dovranno essere di forma veramente sferica.
- 3) **Corpi estranei:** La vernice dovrà essere esente da pellicole, sporcizia o altri corpi estranei e non dovrà contenere più dell'1% di acqua.
- 4) **Idoneità d'applicazione:** La vernice dovrà essere adatta per essere applicata per mezzo di macchina a spruzzo e dovrà produrre una linea consistente e piena, della larghezza richiesta. Dovrà avere buona resistenza all'usura sia del traffico che degli agenti atmosferici e dovrà presentare una visibilità e rifrangenza costanti fino alla completa consumazione.

- 5) **Tempo di essicamento:** La vernice, quando applicata sulla superficie di una pavimentazione bituminosa in condizioni normali nella quantità di kg. 0.085 per ml. di striscia larga cm. 12 ed alla temperatura tra i 15°- 30° C. e con l'umidità relativa inferiore al 60%, dovrà asciugarsi sufficientemente entro 45 minuti dopo l'applicazione, cosicché la pittura non dovrà staccarsi, disperdersi o scolorire sotto la pressione dei veicoli di passaggio.
- 6) **Viscosità:** La vernice nello stato in cui viene consegnata, dovrà aver una consistenza tale da poter essere agevolmente spruzzata con la macchina traccialinee sopra indicata. La pittura dovrà essere applicata senza l'aggiunta di diluente o solvente alla temperatura della pittura al disopra di 18° C. La vernice che cambi consistenza entro sei mesi dopo la consegna sarà considerata non rispondente a questo requisito.
- 7) **Colore:** La vernice dovrà essere conforme al giallo "U.S. Mureau of Public Roads Standard Yellow" o al colore bianco "Standard" come stabilita dall'ordine. La determinazione del colore sarà fatta dopo l'essicazione della pittura per 24 ore. La vernice non deve contenere alcun elemento colorante organico e non deve scolorire al sole.

Articolo 27	Caratteristiche della vernice
--------------------	--------------------------------------

1) Vernice rifrangente bianca o gialla:

Le coordinate cromatiche misurate mediamente sul materiale illuminato dalla luce del giorno attraverso un colorimetro devono trovarsi all'interno della zona definita dal diagramma CIE sotto indicato per il colore bianco catarifrangente.

Per il colore giallo si prescrive un quadrante di tolleranza maggiormente esteso di quello previsto dal diagramma CIE, secondo le seguenti coordinate:

	1	2	3	4
X	0.455	0.395	0.47	0.557
Y	0.545	0.475	0.4	0.442

- Il fattore di luminanza misurato sul materiale illuminato dalla luce del sole del giorno attraverso un colorimetro deve risultare mediamente > 0,50 per il colore bianco e > 0,35 per il colore giallo. Il valore della retroriflettenza misurato mediamente dopo 20 giorni dalla stesura attraverso un retroriflettometro non deve essere inferiore ai 100 mcd/lux per mq.

Le caratteristiche iniziali di antiscivolosità (SKID RESISTANCE) in condizioni di materiale bagnato, non devono consentire una riduzione inferiore al 15% dei valori misurati nelle stesse condizioni sul manto stradale prima della stesura.

I materiali da usare per la segnaletica orizzontale dovranno rispettare le norme UNI EN 1436 (approvata dal CEN - Comitato Europeo di Normazione - il 20 giugno 1997) ed in particolare dovranno essere rispettati i seguenti valori minimi:

a) coefficiente di luminanza Qd

bianco: Qd >= 100

giallo: Qd >= 80

b) rispetto dei vertici delle regioni di cromacità per segnaletica bianca e gialla.

c) durata di vita funzionale: mesi otto.

2) Vernice spartitraffico Ecologica:

a) detta vernice, comunemente detta "vernice all'acqua" o acrilica, è priva di solventi nocivi, ed è composta da resine acriliche in emulsione. Oltre a questa caratteristica propria deve altresì rispettare tutte le caratteristiche della vernice spartitraffico tradizionale come descritta al punto precedente con le seguenti eccezioni:

- tempo di essicazione (transitabilità) a 20° C.: inferiore a 50 minuti;

- resistenza all'usura di ruote gommate: consumo non superiore al 33% in otto mesi.

- b) l'impiego di detto tipo di vernice è subordinato ad approvazione della D.L. (previa acquisizione della relativa documentazione tecnica fornita dal produttore) e dà diritto alla corresponsione del relativo sovrapprezzo così come riportato nell'Elenco Prezzi Regionale di riferimento.

N.B. Le caratteristiche delle vernici spartitraffico ecologiche impiegate devono comunque rispettare i valori previsti dalle norme UNI 8360, 8361, 8362 in merito alla determinazione della massa volumica, della consistenza e dei tempi di essiccamento.

3) Vernice spartitraffico rifrangente specifica per superfici lapidee:

- a) detta vernice ha caratteristiche particolari per l'impiego specifico su pavimentazioni di tipo lapideo.
E' un composto a base di resina acrilica termoplastica e plastificata con benzilbutilftalato, pigmentato con biossido di titanio e addizionato con perline di vetro sciolte in idrocarburi aromatici e chetoni;
- b) detta vernice dovrà inoltre rispondere alle caratteristiche ed ai parametri già specificati per la vernice spartitraffico rifrangente tradizionale, cambiando solamente la composizione del legante;
- c) l'impiego di detto tipo di vernice è subordinato ad approvazione della D.L. (previa acquisizione della relativa documentazione tecnica fornita dal produttore) e dà diritto alla corresponsione del relativo sovrapprezzo così come riportato nell'Elenco Prezzi Regionale di riferimento.

Parte II — Prescrizioni tecniche

Articolo 28	Prescrizioni tecniche per l'esecuzione dei lavori
--------------------	--

Particolare cura dovrà essere posta nella preparazione delle superfici. Prima della stesa della vernice, e della applicazione dei materiali elastoplastici le superfici delle pavimentazioni da dipingere o da trattare dovranno essere ben ripulite da terriccio, oli, grassi, detriti e da altri eventuali materiali estranei.

La vernice verrà stesa in strato uniforme e continuo, avente spessore di sufficiente corposità, ma non tale da provocare distacchi per sfogliamenti; dovranno essere evitati giunti visibili e riprese della stessa.

Gli orli dei segnali dovranno essere netti e senza sbavature; in particolare le linee di mezzzeria e di corsia dovranno risultare di larghezza uniforme e costante di cm. 12.

Tutto il colore sparso incidentalmente dovrà essere rimosso dall'area pavimentata. Si dovrà evitare di sporcare con residui di vernici muri, marciapiedi, cordonate stradali e di aiuole, alberi, siepi, pali, griglie, ecc...

La vernice dovrà essere applicata su pavimentazione ben asciutta e priva di umidità, esclusivamente mediante compressori a spruzzo, muniti di dischi delimitatori e vaschetta per il recupero della vernice.

Le superfici, appena dipinte, dovranno essere protette dagli eventuali danni che potrebbero loro arrecare i veicoli in transito per tutto il periodo di tempo necessario all'essiccamento della vernice.

Qualsiasi parte danneggiata di segnaletica appena dipinta, sarà riverniciata e gli eventuali segni di sbavatura saranno immediatamente cancellati a totale carico dell'Appaltatore.

Per esigenze inerenti alla circolazione, nei punti di maggiore traffico e ovunque il Comando di Polizia Municipale lo ritenga opportuno, i lavori dovranno essere eseguiti, senza sovrapprezzo alcuno, esclusivamente nelle ore notturne e nei giorni festivi.

È fatto altresì obbligo di collocare, in prossimità di ogni cantiere, dispositivi luminosi onde evidenziare la zona di lavoro, così come previsto dal Nuovo Codice della Strada precedentemente citato.

Mantenimento in transito. Segnalazioni: durante lo svolgimento di tutti i lavori l'Impresa è tenuta a garantire sempre la continuità e sicurezza del transito. Pertanto durante lo svolgimento dei lavori è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti cautelativi atti a scongiurare incidenti di sorta sia agli operai addetti ai lavori ed a terzi che ai mezzi in transito. In conseguenza dell'obbligo di mantenere la continuità del transito l'Impresa è tenuta all'assoluta osservanza delle norme che regolano la sicurezza del traffico, apponendo i prescritti segnali di lavori in corso a distanza regolamentare e muniti di segnalazioni rosse a luce propria nelle ore notturne. È pure preciso suo obbligo di apporre, in tutti i punti ove sia necessario, le segnalazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare quelle previste dal Nuovo Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni. Le predette disposizioni e quelle che in corso di lavoro si riserva di dare la Direzione dei lavori a suo insindacabile giudizio importano, da parte dell'Impresa, la piena responsabilità delle conseguenze derivanti dalla loro inosservanza. In particolare si precisa che qualsiasi incidente o vertenza possa derivare all'Amministrazione ed al personale addetto alla Direzione dei lavori in dipendenza della esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa, agli utenti della strada ed alla viabilità in genere dovuta alla non perfetta osservanza delle norme sopradette, sarà chiamata a rispondere l'Impresa stessa ed il suo legale rappresentante e direttore dei lavori.

Inoltre:

- viene richiesta alla ditta aggiudicataria una maggiore attenzione alla stesura di segnaletica orizzontale su particolari tipologie di pavimentazione quali pietra, autobloccanti, porfidi, ecc.
- la ditta aggiudicataria dovrà eseguire i lavori su strada con la massima sicurezza per la viabilità urbana, fornendo quindi alle proprie squadre materiale idoneo e sufficiente a garantire la salvaguardia del traffico locale, dei pedoni e del lavoro eseguito. (coni a protezione dei lavori, frecce direzionali mobili, preavvisi di rifacimento segnaletica, ecc.). Tale fornitura dovrà essere idonea anche per eventuali lavori notturni.
- la ditta aggiudicataria dovrà fornire ai propri operai adeguato materiale protettivo in conformità alle leggi antinfortunistiche vigenti.
- in tutti i casi di invasione veicolare o pedonale su vernice fresca la ditta dovrà immediatamente provvedere alla pulizia della sede stradale in oggetto nonché al rifacimento del tratto calpestato.
- in alcune zone, o vie, a traffico particolarmente intenso ed in favorevoli condizioni climatiche, su richiesta della D.L., la ditta aggiudicataria dovrà eseguire i lavori nelle ore notturne, munendo le proprie macchine tirastrisce di appositi silenziatori. È fatto altresì obbligo collocare in prossimità di ogni cantiere, dispositivi luminosi non inquinanti, onde evidenziare le zone di lavoro e procedere con la massima sicurezza.

Prima di eseguire qualsiasi lavoro che lo richieda, le squadre operaie dovranno ripulire con apposite attrezzature la sede stradale da eventuale sporcizia. (foglie, sabbia, pietrisco, ecc.)

La Ditta aggiudicataria è tenuta a predisporre, in tutti i casi in cui verrà richiesto, una adeguata segnaletica temporanea di divieto di sosta con inizio e fine lavori, sui tratti interessati al rifacimento della segnaletica orizzontale.

Nessun maggior compenso potrà essere richiesto dalla ditta appaltatrice, che si dovrà attenere agli ordini che verranno impartiti dalla Direzione Lavori e dal Comando di Polizia Municipale. La mano d'opera, in quantità proporzionale al lavoro, dovrà essere della massima efficienza, secondo la migliore consuetudine in questi tipo di lavori, con impiego di tecnici esperti e preparati.

Per la posa dei materiali elastoplastici della segnaletica semipermanente dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per eseguire un perfetto tracciamento ed una corretta applicazione del prodotto, secondo i metodi dettati dalla scienza e tecnica delle costruzioni.

Articolo 29	Prelevamento dei campioni e verifica delle norme
--------------------	---

In correlazione a quanto prescritto nei precedenti articoli circa la qualità e le caratteristiche dei materiali, per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni presso un laboratorio prove materiale autorizzata dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Dei campioni, che saranno prelevati in presenza di personale tecnico dell'Impresa, potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio munendoli di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire in proprio – o tramite istituto di fiducia – con apposite attrezzature tutte le prove in relazione all'ottemperanza delle norme di cui sopra.

Le relative spese saranno a carico dell'Impresa appaltatrice.

Articolo 30	Misurazioni e contabilità dei lavori
--------------------	---

La Ditta appaltatrice dovrà presentare settimanalmente, e comunque in qualsiasi momento richiesto, al Comando di Polizia Municipale un riepilogo su **foglio excel** che riporti:

data di esecuzione, luogo, tipologia di segnaletica realizzata, descrizione, quantità (metri lineari, metri quadrati, numero, ecc), costo unitario, somma residua rispetto all'ammontare complessivo dell'importo dell'appalto. Al Comando di Polizia Municipale dovrà essere consegnato supporto informatico del documento excel.

Le misurazioni verranno effettuate da personale designato dal Comando di Polizia Municipale in contraddittorio con un rappresentante della ditta appaltatrice.

Le relative misure saranno riportate negli appositi libretti delle misure e registro di contabilità tenuti dalla Direzione dei Lavori, firmati dalle parti, nei quali saranno indicate tutte le particolarità dei lavori e quanto altro necessita alla contabilizzazione.

Le strisce in vernice bianca o gialla, continua e discontinua, di larghezza di cm. 12 o cm. 15, saranno contabilizzate a metro lineare di striscia effettivamente verniciata.

Le strisce trasversali di arresto in vernice bianca, di larghezza di cm. 50, quelle di larghezza superiore a cm. 15 e le strisce dei passaggi pedonali in vernice bianca di cm. 50 x 250 o cm. 50 x 400 o superiori, saranno contabilizzate a metro quadrato di superficie effettivamente verniciata.

Per la contabilizzazione delle varie scritte, simboli, numeri, delle scritte di località, nonché delle frecce direzionali, si fa riferimento all'elenco prezzi.

Articolo 31	Cancellature
--------------------	---------------------

La cancellatura di segnaletica orizzontale dovrà essere eseguita con apposita macchina cancella strisce.

Solo se richiesto le cancellature potranno essere eseguite con apposita vernice nera. I materiali utilizzati per tale operazione dovranno possedere caratteristiche chimiche tali da garantire l'assoluta innocuità nei confronti delle pavimentazioni sulle quali verranno applicati.

L'Amministrazione potrà invitare l'Impresa ad effettuare ulteriori interventi di cancellazione per quella segnaletica che risultasse, a suo insindacabile giudizio, non perfettamente eliminata o semplicemente occultata con vernici nere, emulsioni bituminose o simili.

Per tali interventi supplementari, nessun maggiore compenso potrà essere richiesto dalla ditta appaltatrice.

Articolo 32	Garanzia
--------------------	-----------------

L'Impresa Appaltatrice dovrà garantire la durata della segnaletica realizzata per il periodo di mesi 8 (otto).

Capitolo III — Norme relative al contratto

Articolo 33 Spese contrattuali

Le spese di contratto — che sotto forma di atto pubblico amministrativo verrà rogato dal Segretario generale del Comune di Cuneo — e di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell'aggiudicatario, che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma dello stesso. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio Contratti.

Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione della concessione.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 118 — comma 1 — del Codice.

Articolo 34 Domicilio dell'impresa

Per tutti gli effetti del contratto, l'appaltatore elegge il proprio domicilio legale presso la sede dell'ente appaltante. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale o di lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'appaltatore o al capo cantiere dal Direttore dei Lavori o suo incaricato si considererà fatta personalmente al titolare dell'appalto.

La direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico – organizzativo, secondo i disposti del D.P.R. 207/2010, necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dall'impresa, o da più soggetti.

I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico, sono dotati, per la qualificazione di categorie con classifica superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, di diploma universitario in ingegneria, in architettura o equipollente; per le classifiche inferiori è ammesso anche il diploma di geometra o di equivalente titolo di studio tecnico, ovvero di requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione attestanti tale condizione.

I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate, essi producono una dichiarazione di unicità d'incarico. Il predetto tecnico deve essere accreditato presso l'Amministrazione appaltante: il nominativo deve essere notificato per iscritto alla D.L. prima della consegna dei lavori, con l'indicazione della qualifica professionale e si intende accettata dalla D.L. a meno di espressa comunicazione di non gradimento. Eventuali sostituzioni del Direttore tecnico di cantiere devono essere tempestivamente notificate alla D.L. a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, restando inteso che non è ammesso alcun periodo di vacanza nella direzione del cantiere, per cui, fino alla data del ricevimento della suddetta comunicazione, la direzione del cantiere si intende in capo al sostituendo Direttore di cantiere.

Il direttore di cantiere, quale collaboratore dell'Appaltatore, ha la responsabilità del buon andamento del cantiere, nonché dell'osservanza di tutte le norme contrattuali e dell'organizzazione del cantiere e della conduzione dei lavori, e, quindi, predispone l'attività necessaria e le cautele necessarie all'esecuzione dei lavori, in relazione ed in applicazione alle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza del cantiere di cui al relativo articolo. Pertanto egli è responsabile di eventuali

danni causati a terzi per l'imprudente o difettoso svolgimento dei lavori predetti, nonché è responsabile dell'incolumità degli addetti ai lavori.

Articolo 35	Pagamenti
--------------------	------------------

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille (in lettere zerovirgolacinque per mille).

Articolo 36	Novazione soggettiva
--------------------	-----------------------------

All'infuori di quanto previsto dall'articolo 116 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

Articolo 37	Risoluzione del contratto
--------------------	----------------------------------

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che la ditta abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi l'appalto in danno dell'affidatario.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

Articolo 38	Recesso
--------------------	----------------

Ai sensi dell'articolo 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:

- a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b. laddove l'appaltatore, pur dando corso all'esecuzione dei lavori, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sul servizio oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo temperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'appaltatore — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l'ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, all'appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

Articolo 39	Fallimento, successione e cessione di azienda
--------------------	--

La stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta o concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11 — comma 3 — del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 s.m.i., potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

L'appalto si intende risolto in caso di fallimento, anche a seguito di concordato preventivo, della ditta aggiudicataria. In caso di decesso del titolare della ditta aggiudicataria l'amministrazione può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi e dei successori oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare con provvedimento amministrativo risolto l'impegno assunto dal de cuius. Il consenso scritto dell'amministrazione è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda.

Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra ditta, in

possesto dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo.

Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

Si applica l'articolo 116 del Codice nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

Articolo 40	Inefficacia del contratto
--------------------	----------------------------------

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

Articolo 41	Varianti
--------------------	-----------------

Non sono ammesse varianti rispetto al Capitolato speciale d'appalto.

Sono ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 114 — comma 2 — del Codice e dell'articolo 311 del Regolamento.

Articolo 42	Controversie
--------------------	---------------------

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di Cuneo.

Come previsto dall'articolo 241 — comma 1bis — del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Capitolo IV – Norme finali

Articolo 43 Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Articolo 44 Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «*Codice in materia di protezione dei dati personali*» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D.Lgs 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.

Articolo 45 Obblighi di riservatezza

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento dell'appalto, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

Articolo 46 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Articolo 47	Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”
--------------------	---

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego e di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Articolo 48	Codice di comportamento
--------------------	--------------------------------

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «*Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165*» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 del citato Codice.

Articolo 49	Responsabile del Procedimento
--------------------	--------------------------------------

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Corrado Parola.